INFORMATIVE TEMATICHE SEAC

Direttore Responsabile Giovanni Bort

Crediti d'imposta

Le novità della Legge di Bilancio 2024 per i crediti d'imposta per il cinema

18 GENNAIO 2024 | N. 26

Ilaria Coser - Centro Studi fiscale SEAC

In questa informativa...

In questa informativa vengono illustrate le principali novità introdotte dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) riguardanti i crediti d'imposta a favore dei soggetti operanti nel settore del cinema.

La Legge 14 novembre 2016, n. 220, dispone l'attribuzione di una serie di **incentivi fiscali** a favore delle **imprese operanti nel settore del cinema**, in relazione alle **opere cinematografiche e audiovisive** di **nazionalità italiana** dalle stesse prodotte.

L'articolo 2 della citata Legge inquadra i **soggetti interessati** secondo le definizioni di seguito elencate:

Impresa cinematografica o audiovisiva	L'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico.
Impresa cinematografica o audiovisiva italiana	L'impresa cinematografica o audiovisiva, come sopra definita, che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia.
Impresa cinematografica o audiovisiva non europea	L'impresa cinematografica o audiovisiva, come sopra definita, che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione Europea.
Impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente	L'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi Decreti di attuazione.

*È espressamente previsto (art. 14) che per fruire dei benefici previsti dalla Legge n. 220/2016, le **opere cinematografiche e audiovisive siano di nazionalità italiana** secondo i parametri definiti negli artt. 5 e 6 della citata Legge.*

*Unica **eccezione** è rappresentata dal credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, di cui all'art. 19, che viene attribuito per la realizzazione di produzioni estere.*

Nel presente capitolo si ripercorrono i tratti essenziali dei **crediti d'imposta** disciplinati dalla **Legge n. 220/2016**, evidenziando le modifiche apportate dalla **Legge di Bilancio 2024**.

RIPRODUZIONE VIETATA

La disciplina dei crediti d'imposta per il cinema Legge n. 220/2016

La Legge n. 220/2016 dispone una serie di **crediti di imposta** a favore dei **soggetti operanti nel settore del cinema**, che presentano alcuni aspetti comuni.

Ai sensi dell'articolo 21, Legge n. 220/2016, i **crediti d'imposta**:

- sono riconosciuti, ad esclusione di quelli di cui agli artt. 15 e 19, Legge n. 220/2016, **entro il limite complessivo** definito con apposito Decreto Ministeriale;
- **non concorrono alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rilevano ai **fini del rapporto** di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, TUIR;
- sono utilizzabili esclusivamente **in compensazione** ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997;
- possono essere **ceduti dal beneficiario a intermediari bancari**, **finanziari** e **assicurativi**.

Ai crediti di imposta in esame **non si applica il limite di utilizzo** di cui all'articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007, ovvero € 250.000, l'importo massimo compensabile dei crediti esposti nel quadro RU del mod. REDDITI.

In **attuazione** delle previsioni di cui all'art. 21, nel corso degli anni sono stati emanati dal **MiBACT** i seguenti decreti:

- **D.M. 15 marzo 2018**, riguardante le disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le **imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva**, di cui all'articolo 15, Legge n. 220/2016;
- **D.M. 15 marzo 2018**, riguardante le disposizioni applicative dei crediti di imposta nel **settore cinematografico e audiovisivo**, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, Legge n. 220/2016;
- **D.M. 8 luglio 2020**, avente ad oggetto le misure straordinarie per il 2020.

La Legge di Bilancio 2024, intervenendo sull'articolo 21, comma 5, Legge n. 220/2016, rimanda ad uno o più decreti ministeriali l'attuazione dei crediti d'imposta, come modificati dal 2024.

Tali nuovi decreti dovrebbero essere emanati entro il 30 aprile 2024.

Si veda più avanti il paragrafo "Nuovi Decreti attuativi (entro il 30 aprile 2024)".

Credito d'imposta per le imprese di produzione

L'articolo 15, Legge n. 220/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2021 dispone il riconoscimento alle **imprese di produzione cinematografica e audiovisiva** di un **credito d'imposta** compreso tra il **15%** ed il **40%** del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

La disposizione individua l'**aliquota applicabile**, nel rispetto delle indicazioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 15:

- aliquota del **40%** per le **opere cinematografiche**;
- aliquota del **40%** per le opere **audiovisive** realizzate per essere distribuite attraverso un'**emittente televisiva nazionale** e, congiuntamente, in **coproduzione internazionale** o per le opere audiovisive di **produzione internazionale**;
- aliquota determinata considerando le **risorse disponibili** e nell'ottica del **raggiungimento degli obiettivi**, per le **altre tipologie di opere audiovisive**.

RIPRODUZIONE VIETATA

*L'articolo 1, comma 54, lett. b), Legge di Bilancio 2024, permette la previsione di **aliquote diverse o l'esclusione di accesso al credito d'imposta** in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero prevede aliquote diverse in relazione alle **dimensioni di impresa o gruppi di imprese**, nonché in relazione a determinati **costi eleggibili o soglie di costo eleggibile**, ferma rimanendo la misura massima del **40%.***

*Inoltre, per le opere **audiovisive**, l'aliquota del **40%** può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'**emittente televisiva nazionale** e, congiuntamente, in **coproduzione internazionale** oppure per le opere audiovisive di **produzione internazionale**.*

Credito d'imposta per le imprese di distribuzione

L'articolo 16, Legge n. 220/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2021 dispone il riconoscimento, alle **imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva**, di un **credito d'imposta** in misura non inferiore al **15%** e non superiore al **40%** delle spese complessivamente sostenute per la **distribuzione nazionale** e **internazionale** di **opere cinematografiche e audiovisive**.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto anche alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la **distribuzione**, in **Regioni** in cui risiedono **minoranze linguistiche riconosciute** (articolo 2, Legge 15 dicembre 1999, n. 482), di **opere prodotte** nella **lingua delle citate minoranze**.

Per le altre tipologie di opere e imprese, l'**aliquota** è determinata tenendo conto di **vari fattori** (risorse disponibili, tipologie di opere distribuite, il fatto che l'impresa sia indipendente, italiana o europea).

*Tale credito d'imposta **non è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2024.***

Credito d'imposta per imprese di esercizio cinematografico, industrie tecniche e post-produzione

L'articolo 17, Legge n. 220/2016, dispone il riconoscimento alle **imprese di esercizio cinematografico** di un credito d'imposta, compreso tra il **20%** ed il **40%** delle spese sostenute per:

- la **realizzazione** di **nuove sale** o il **ripristino di sale inattive**;
- la **ristrutturazione** e l'**adeguamento strutturale** e **tecnologico** delle sale cinematografiche;
- l'**installazione**, la **ristrutturazione**, il **rinnovo di impianti**, **apparecchiature**, **arredi** e **servizi accessori delle sale**.

Inoltre, è riconosciuto un credito d'imposta in misura compresa **tra il 20% ed il 30%** delle spese sostenute per l'**adeguamento tecnologico** e **strutturale del settore** alle **industrie tecniche** e di **post-produzione**, inclusi i **laboratori di restauro**.

Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il Decreto attuativo dovrà considerare anche il fatto che la **sala cinematografica** sia o meno **esistita prima del 1° gennaio 1980**.

Per gli anni **2022** e **2023**, con l'articolo 23, comma 1-bis, D.L. n. 50/2022, è stato riconosciuto un **credito d'imposta** nella misura massima del **40%** dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da **grandi imprese**, o del **60%** dei medesimi costi, se esercite da **piccole o medie imprese**.

*Con la Legge di Bilancio 2024, la possibilità dell'innalzamento dell'**aliquota massima** in favore delle **piccole e medie imprese** fino al **60% è a regime**.*

Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

L'articolo 18, Legge n. 220/2016, disponeva il riconoscimento, agli **esercenti di sale cinematografiche** di un **credito d'imposta** al massimo pari al **20%** degli introiti derivanti dalla **programmazione di opere audiovisive**, con particolare riferimento alle **opere italiane ed europee**, anche con **caratteristiche di documentario**, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a **incrementare la fruizione da parte del pubblico**.

*L'articolo 1, comma 54, lett d), Legge di Bilancio 2024, sostituisce il citato art. 18, Legge n. 220/2016, prevedendo che il **credito di imposta** per gli esercenti di **sale cinematografiche** sia riconosciuto nella misura massima del **40%** dei **costi di funzionamento delle sale cinematografiche**, se esercitate da **grandi imprese**, o nella misura massima del **60%** dei medesimi costi, se esercitate da **piccole o medie imprese**.*

Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi

L'articolo 19, Legge n. 220/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2021 dispone il riconoscimento, alle **imprese italiane di produzione esecutiva** e di **post-produzione** di un **credito d'imposta**:

- in relazione a **opere cinematografiche e audiovisive** o a **parti** di esse **realizzate in Italia**, utilizzando **manodopera italiana**, su **commissione di produzioni estere**;
- in misura compresa tra il **25% ed il 40%** della **spesa sostenuta nel territorio nazionale**.

*Tale credito d'imposta **non è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2024.***

Credito d'imposta per imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo

A seguito delle modifiche intervenute ad opera della Legge di Bilancio 2024, l'articolo 20, Legge n. 220/2016, dispone il riconoscimento ai soli **soggetti IRES**, di cui all'articolo 73, TUIR:

- **non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo**,
- **associati in partecipazione** ai sensi dell'articolo 2549, C.c.,

di un credito d'imposta nel limite del **30%** dell'apporto in denaro effettuato per la **produzione e distribuzione in Italia** e all'**estero** di opere cinematografiche e audiovisive.

*L'articolo 1, comma 54, lett. e), Legge di Bilancio 2024, ha **eliminato** dai soggetti interessati all'agevolazione gli **imprenditori individuali**.*

L'aliquota massima è elevata al **40%** nel caso di apporto in denaro effettuato per lo **sviluppo e la produzione di opere** che abbiano **ricevuto i contributi selettivi** disciplinati all'articolo 26 della medesima Legge n. 220/2016.

Il comma 2 del citato art. 20 prevede inoltre che con apposito Decreto saranno disciplinate le **modalità**, **condizioni** e **ulteriori specificazioni** con le quali il **beneficio** può essere riconosciuto per gli **investimenti effettuati** anche per il **tramite di intermediari** e **veicoli finanziari** sottoposti a **vigilanza prudenziale**, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio.

RIPRODUZIONE VIETATA
Gruppo Seac | Via Solteri, 74 - 38121 Trento | Tel. 0461.805490 | commerciale@seac.it | seac.it

Nuovi decreti attuativi (entro il 30 aprile 2024)

La Legge di Bilancio 2024 riscrive l'art. 21, comma 5, Legge n. 220/2016 disponendo che saranno stabiliti con appositi decreti, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta:

- **eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese**;
- **le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica**, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;
- **la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali**.

Saranno altresì disciplinate le **ulteriori disposizioni applicative** e in particolare:

- i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite;
- le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito;
- le modalità di certificazione dei costi;
- il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi;
- le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare;
- le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.

Novità inerenti i contributi automatici e i contributi selettivi

La Legge di Bilancio 2024 apporta alcune modifiche alle disposizioni sui **contributi automatici** e i **contributi selettivi**.

Contributi automatici

I **contributi automatici**, come definiti dall'articolo 23, Legge n. 220/2016, sono concessi a imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.

*L'articolo 1, comma 54, lett. g), Legge di Bilancio 2024, intervenendo sull'articolo 25, Legge n. 220/2016, prevede che in materia di **contributi automatici**, i decreti attuativi debbano prevedere anche le **modalità di certificazione dei costi** e le **caratteristiche delle polizze assicurative** che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.*

Contributi selettivi

I **contributi selettivi**, come definiti dall'articolo 26, Legge n. 220/2016, sono concessi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. Tali contributi sono destinati prioritariamente ai **film** e, in particolare, a **determinate categorie** (giovani autori, elevata qualità artistica, cortometraggi, animazioni e documentari).

RIPRODUZIONE VIETATA
Gruppo Seac | Via Solteri, 74 - 38121 Trento | Tel. 0461.805490 | commerciale@seac.it | seac.it

*Per quanto riguarda i **contributi selettivi**, l'articolo 1, comma 54, lett. h), Legge di Bilancio 2024, intervenendo sull'articolo 26, Legge n. 220/2016, elimina i **film difficili** realizzati con **modeste risorse finanziarie** dalle opere alle quali è prioritariamente **destinato il contributo selettivo**.*

Disposizioni per le richieste di credito d'imposta per l'anno 2023

Tramite **Comunicato 9 gennaio 2024**, il **Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo** ha reso noto che a partire dalle ore 12.00 del **10 gennaio 2024** e fino alle ore 23.59 del **15 aprile 2024** sarà possibile presentare le **richieste di credito d'imposta** per gli **investimenti relativi alle sale cinematografiche** per l'anno **2023**.

In base a quanto disposto dal D.M. 14 marzo 2023, il plafond delle **risorse disponibili** ammonta a **€ 25 milioni**. Tali risorse sono stanziate per la **linea di imposta** denominata "***Tax credit investimenti per le sale cinematografiche***" che comprende:

- la **realizzazione di nuove sale** o **ripristino di sale chiuse** o **dismesse** o **ristrutturazione di sale esistenti** tramite l'**aumento del numero degli schermi**;
- l'**adeguamento strutturale** e il **rinnovo degli impianti**.

Le imprese di esercizio beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a **programmare**, per tre anni dalla data di richiesta del beneficio, una **percentuale di film di nazionalità italiana** o **di altro Paese dello Spazio Economico Europeo** almeno pari al **20% della programmazione annuale** effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d'imposta, percentuale ridotta al **15% annuo** per le sale aventi **non più di 2 schermi cinematografici**.

La Direzione, inoltre, precisa che:

- la richiesta va presentata **esclusivamente attraverso la piattaforma digitale del Ministero della Cultura** (**DGCOL**);
- è possibile presentare la richiesta anche in relazione a **lavori effettuati dal 1 ottobre 2021** e **terminati entro e non oltre il 31 dicembre 2023** per i quali **non sia già stata presentata domanda** di contributo di credito d'imposta a valere sugli stessi lavori;
- l'**erogazione dei contributi** è subordinata al **rispetto delle regole previste nel Regolamento Generale di Esenzione per Categoria** (**GBER**): a tale fine, l'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori informazioni, dati e documenti.

*Nel momento in cui l'**ammontare complessivo** delle **richieste di credito d'imposta** pervenute è **pari alle risorse disponibili** per ciascun credito d'imposta, la **DGCA disattiva il sistema di presentazione delle richieste**, dandone avviso sul proprio sito istituzionale.*

RIPRODUZIONE VIETATA